

Il presente documento costituisce traduzione fedele in lingua italiana dell'originale in lingua inglese

MORGAN STANLEY SICAV

Società di investimento a capitale variabile

Sede legale : European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633

Senningerberg, Granducato del Lussemburgo

Registro di Commercio: B 29.192

STATUTI COORDINATI

COSTITUZIONE per atto ricevuto da Maître Edmond SCHROEDER, notaio residente in Mersch, in data 21 novembre 1988, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 8 dell'11 gennaio 1989.

MODIFICA del 29 marzo 1991 per atto ricevuto dallo stesso Notaio, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 220 del 22 maggio 1991.

MODIFICA del 1° ottobre 1992 per atto ricevuto dallo stesso Notaio, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 496 del 30 ottobre 1992.

MODIFICA del 26 giugno 1993 per atto ricevuto dallo stesso Notaio, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 328 del 14 luglio 1993.

MODIFICA del 21 febbraio 1996 per atto ricevuto da Maître Joseph ELVINGER, all'epoca Notaio residente a Dudelange in sostituzione del collega Maître Edmond

SCHROEDER assente per indisposizione, all'epoca notaio residente a Mersch, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 257 del 28 maggio 1996.

MODIFICA CON RIFORMULAZIONE DELLO STATUTO del 20 gennaio 1997 per atto ricevuto da Maître Edmond SCHROEDER, all'epoca notaio residente a Mersch, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 99 del 1° marzo 1997.

MODIFICA del 15 giugno 1999 per atto ricevuto dallo stesso Notaio, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 611 del 12 agosto 1999.

MODIFICA del 2 luglio 2001 per atto ricevuto dallo stesso Notaio, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 1132 dell'8 dicembre 2001.

MODIFICA del 26 giugno 2003 per atto ricevuto da Maître Frank BADEN, notaio residente a Lussemburgo città, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 837 del 14 agosto 2003.

MODIFICA del 28 giugno 2004 per atto ricevuto da Maître Joseph ELVINGER, notaio residente a Lussemburgo città, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 751 del 22 luglio 2004.

MODIFICA del 28 giugno 2005 per atto ricevuto da Maître Paul DECKER, notaio residente a Lussemburgo-Eich, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 722 del 21 luglio 2005.

MODIFICA del 28 novembre 2005 per atto ricevuto da Maître Paul DECKER, notaio residente a Lussemburgo-Eich, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 1442 del 22 dicembre 2005.

MODIFICA del 22 novembre 2007 per atto ricevuto da Maître Paul DECKER, notaio residente a Lussemburgo-Eich, pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numero 2982 del 21 dicembre 2007.

MODIFICA del 1° luglio 2008 per atto ricevuto da Maître Henri HELLINCKX, notaio residente a Lussemburgo, non ancora pubblicato nel Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

Titolo I

NOME – SEDE SOCIALE – DURATA – OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1: Nome

Esiste fra i sottoscrittori ed i potenziali titolari di azioni una società, del tipo "société anonyme" e qualificata come "società di investimento a capitale variabile", di nome “**Morgan Stanley Investment Fund**” (di seguito, la “Società”).

ARTICOLO 2: Sede sociale

La sede legale della Società è stabilita nel Comune di Niederanven, nel Granducato del Lussemburgo. Filiali, società controllate o ulteriori sedi possono essere costituite in Lussemburgo o all'estero (ma non negli Stati Uniti d'America o nei suoi territori o possedimenti), con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che si siano verificati o siano imminenti eventi militari o politici straordinari che interferirebbero con le ordinarie attività della Società nella propria sede legale, o con la agevole comunicazione fra tale sede legale e terze persone all'estero, la sede legale può essere trasferita temporaneamente all'estero fino alla completa cessazione di tali anomale circostanze; tali temporanee misure non avranno effetto sulla nazionalità della Società che, malgrado il trasferimento temporaneo della propria sede legale, rimarrà una società lussemburghese.

ARTICOLO 3: Durata

La Società è costituita per un periodo di tempo illimitato.

ARTICOLO 4: Oggetto sociale

Scopo unico che la Società si prefigge e l'investimento dei fondi di cui la Società dispone in valori mobiliari di tutti i tipi o in tutte le altre attività consentite, così come indicato all'Articolo 41 (1) della Legge del 20 dicembre 2002 riguardante gli organismi di investimento collettivo in

valori mobiliari, così come possa essere modificata o sostituita da altri atti legislativi (la “Legge del 2002”), al fine di ripartire i rischi d’investimento e di offrire ai propri azionisti quanto ottenuto della gestione del portafoglio.

La Società può prendere qualsiasi misura ed eseguire qualsiasi operazione che essa ritenga utile per la realizzazione e lo sviluppo dell’oggetto sociale, nella intera misura consentita dalla Legge del 2002.

Titolo II

CAPITALE AZIONARIO-AZIONI-VALORE PATRIMONIALE NETTO

ARTICOLO 5: Capitale azionario - Classi di Azioni

Il capitale della Società sarà rappresentato da azioni interamente pagate non al loro valore nominale e sarà sempre e in ogni momento uguale al patrimonio netto della Società ai sensi dell’Articolo 11 del presente atto. Il capitale minimo sarà quello previsto dalla legge, e cioè l’equivalente in Dollari statunitensi di unmilione duecentocinquantamila Euro (1.250.000,00 euro).

Le azioni da emettere ai sensi dell’Articolo 7 del presente atto possono, secondo quanto determinato del Consiglio di Amministrazione, appartenere a diverse classi. I proventi delle emissioni di ciascuna classe di azioni saranno investiti in valori mobiliari di qualsiasi tipo od altre attività consentite dalla legge, in conformità alla politica di investimento stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione al Sub-Comparto (come di seguito definito) rilevante, in relazione alle relative classe/classi di Azioni, nei limiti di investimento stabiliti dalla legge o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione costituirà un insieme di attività che andrà a costituire un Comparto ("Comparto"), ai sensi dell’Articolo 133 della Legge del 2002 per ogni classe di azioni o per due o più classi di azioni, nella maniera descritta all’Articolo 11 del presente atto. Come tra azionisti, ogni gruppo di attività sarà investito ad esclusivo beneficio del Sub-Comparto. Le attività della Società saranno separate in base ai Sub-Comparti di pertinenza, ed i terzi creditori potranno rivalersi solo sulle attività del Sub-Comparto rilevante.

Al fine di determinare il capitale della Società, il patrimonio netto attribuibile ad ogni classe di azioni sarà convertito in Dollari statunitensi, se non espresso già in tale valuta, ed il capitale sarà il totale del patrimonio netto di tutte le classi di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire Sub-Comparti per periodi di tempo illimitati o limitati; in quest'ultimo caso, allo scadere del termine iniziale, il Consiglio di Amministrazione potrà prorogare per una o più volte la durata del Sub-Comparto interessato. Allo scadere della durata del Sub-Comparto, la Società procederà al riscatto di tutte le azioni delle classi interessate, in conformità al successivo articolo 8, senza tener conto delle disposizioni del successivo articolo 24.

La proroga di qualsiasi Sub-Comparto sarà debitamente notificata per iscritto un mese prima ai titolari di azioni nominative agli indirizzi risultanti dal libro soci. I titolari di azioni al portatore saranno informati a mezzo di avvisi pubblicati un mese prima su quotidiani determinati dal Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui tali azionisti ed i loro indirizzi siano noti alla Società. La documentazione di vendita relativa alle azioni della Società indicherà la durata di ogni Sub-Comparto e, se applicabile, della sua proroga.

ARTICOLO 6: Forma delle Azioni

(1) Il Consiglio di Amministrazione determinerà se la Società debba emettere azioni nella forma nominativa e/o al portatore. Se devono essere emesse azioni al portatore, saranno emessi certificati con il taglio prescritto dal Consiglio di Amministrazione e recanti sul fronte l'indicazione che essi non possono essere trasferiti ad un qualsiasi "Soggetto Non Autorizzato" (così come definito nel successivo Articolo 10).

Le azioni nominative della Società emesse saranno annotate nel Libro dei Soci, che verrà tenuto dalla Società stessa o da una o più persone delegate a tal fine dalla Società, e tale Registro conterrà i nomi di ciascun azionista titolare di azioni nominative, la residenza o il domicilio da questi eletto così come comunicati alla Società, nonché il numero delle azioni da essi detenute e l'ammontare versato per ogni frazione di azione.

L'iscrizione del nome dell'azionista nel registro degli azionisti prova il suo diritto di proprietà sulle rilevanti azioni nominative. La Società deciderà se consegnare all'azionista un certificato per tale iscrizione ovvero se l'azionista riceverà una conferma scritta della sua partecipazione.

Nel caso di emissione di azione al portatore, ed a richiesta dell'azionista, azioni nominative possono essere convertite in azioni al portatore ed azioni al portatore possono essere convertite in azioni nominative. Una conversione di azioni nominative in azioni al portatore sarà effettuata a mezzo di annullamento dei certificati nominativi, se esistenti, la dichiarazione che il destinatario delle azioni non è un Soggetto Non Autorizzato e l'emissione di uno o più certificati al portatore sostitutivi; si procederà altresì ad una annotazione nel Libro dei Soci per dare atto di tale annullamento. Una conversione di azioni al portatore in azioni nominative sarà effettuata mediante annullamento del certificato al portatore e, ove possibile, mediante emissione di un certificato nominativo sostitutivo; si procederà altresì ad una annotazione nel Libro dei Soci per dare atto di tale emissione. A discrezione del Consiglio di Amministrazione, il costo della conversione potrà essere addebitato all'azionista che la richiede.

Prima dell'emissione di azioni al portatore e prima della conversione di azioni nominative in azioni al portatore, la Società potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione idonea assicurazione che tale emissione o conversione non abbia come effetto che le azioni siano detenute da un "Soggetto Non Autorizzato".

I certificati azionari saranno sottoscritti da due membri del Consiglio di Amministrazione. Entrambe le firme potranno essere apposte manualmente, stampate o in facsimile. Una delle due firme in oggetto può essere apposta da una persona delegata a questo compito dal Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso, la firma dovrà essere apposta manualmente. La Società può emettere certificati provvisori nella forma stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

(2) Qualora siano emesse azioni al portatore, il trasferimento di azioni al portatore verrà effettuato per mezzo della consegna dei relativi certificati. Il trasferimento di azioni nominative verrà effettuato (i) nel caso in cui i certificati siano stati emessi, a mezzo della consegna alla Società del certificato o dei certificati unitamente ad atti di trasferimento ritenuti validi dalla Società e, (ii) in caso non siano stati emessi certificati, a mezzo di dichiarazione di trasferimento

in forma scritta da annotare nel Libro dei Soci, con la data e con le sottoscrizioni del cedente e del cessionario, o di persone munite di valida procura a tal fine. Qualsiasi trasferimento di azioni nominative sarà annotato nel Libro dei Soci; tale annotazione sarà sottoscritta da uno o più Amministratori o funzionari della Società, ovvero da una o più persone diverse debitamente autorizzate a tal fine dal Consiglio di Amministrazione.

(3) Gli azionisti aventi titolo a ricevere azioni nominative forniranno alla Società un indirizzo al quale tutte le notizie e gli annunci possono essere inviati. Tale indirizzo sarà anche annotato nel Libro dei Soci.

Qualora un azionista non comunichi tale indirizzo, la Società può far annotare nel Libro dei Soci una apposita nota e l'indirizzo del relativo azionista sarà considerato presso la sede legale della Società, o qualsiasi altro recapito che sia fatto annotare di volta in volta dalla Società, finché un diverso indirizzo non venga comunicato alla Società da parte di tale azionista. L'azionista ha in qualsiasi momento facoltà di modificare il proprio indirizzo registrato nel Libro dei Soci a mezzo di notifica scritta alla Società presso la sede legale di questa, o presso qualsiasi altro indirizzo che la Società può di volta in volta eleggere.

(4) Nel caso in cui qualsiasi azionista sia in grado di rendere alla Società prove, per questa soddisfacenti, che dimostrino lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione del proprio certificato azionario, su richiesta di tal azionista potrà essere emesso un duplicato del certificato alle condizioni e con le garanzie che la Società riterrà opportune, inclusa, a titolo non esaustivo, una garanzia di una società di assicurazioni. Con l'emissione del duplicato, sul quale verrà indicata la natura di duplicato, il vecchio certificato in luogo del quale è stato emesso il duplicato diverrà nullo.

I certificati azionari danneggiati possono essere cancellati per ordine della Società e sostituiti da nuovi certificati.

La Società può, a sua scelta, addebitare all'azionista le spese per il rilascio di un duplicato o per l'emissione di un nuovo certificato e tutte le spese ragionevolmente sostenute dalla Società in relazione all'emissione e la annotazione di detti certificati o connesse all'annullamento dei certificati preesistenti.

(5) La Società riconoscerà solo un titolare per ciascuna azione della Società. In caso di comunione o di controversia sulla proprietà di una o più azioni, tutte le persone che accampano diritti su tale/i azione/i devono nominare un singolo procuratore che rappresenti tale/i azione/i nei confronti della Società. La mancata nomina di tale procuratore comporta la sospensione dell'esercizio di tutti i diritti inerenti le suddette azioni.

(6) La Società può decidere l'emissione di frazioni di azioni. Tale frazioni di azioni non hanno diritto di voto ma partecipano pro-rata alle attività nette attribuite alla relativa classe di azioni. In caso di azioni al portatore saranno emessi solo certificati rappresentativi dell'intera azione.

ARTICOLO 7: Emissione di Azioni

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato senza limitazione ad emettere un numero illimitato di azioni da pagare interamente in qualsiasi momento senza riservare agli azionisti esistenti un diritto di prelazione per la sottoscrizione delle azioni da emettere.

Il Consiglio di Amministrazione può imporre restrizioni alla frequenza con cui le azioni di qualsiasi classe in qualsiasi Sub-Comparto saranno emesse, in particolare il Consiglio di Amministrazione può decidere che le azioni di una qualsiasi classe siano emesse solo durante uno o più periodi di offerta o con altra periodicità, secondo quanto previsto nella documentazione di vendita delle azioni.

Ogni qualvolta la Società offra azioni in sottoscrizione, il prezzo al quale tali azioni sono offerte sarà il valore patrimoniale netto per azione della relativa classe determinato ai sensi dell'Articolo 11 del presente atto alla Data di Valorizzazione rilevante (definita all'Articolo 12 del presente atto), e così come determinato in conformità alle politiche che il Consiglio di Amministrazione possa di volta in volta determinare. Tale prezzo potrà essere incrementato di una percentuale riflettente i costi e le spese stimati che la Società deve sostenere al momento di investire le risorse acquisite con l'emissione, più le commissioni di vendita applicabili, nonché delle altre commissioni che possano essere appropriate al fine di proteggere gli interessi della Società e dei

suoi azionisti, così come di volta in volta approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo così determinato dovrà essere pagato non più tardi di cinque giorni dalla Data di Valorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualsiasi amministratore, dirigente, funzionario od altro agente debitamente autorizzato il potere di accettare sottoscrizioni e di ricevere il pagamento del prezzo delle nuove azioni da emettere e di consegnarle.

La Società può accordare l'emissione di azioni come corrispettivo di un conferimento in natura costituito da valori mobiliari, in conformità alle condizioni previste dalla legge del Lussemburgo, in particolare l'obbligo di consegnare una valutazione di un revisore ("réviseur d'entreprises agréé").

ARTICOLO 8: Riscatto di Azioni

Ciascun azionista può richiedere il rimborso della totalità o di parte delle sue azioni dalla Società nei termini e secondo le procedure fissate dal Consiglio di Amministrazione nei documenti di vendita delle azioni e nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il prezzo di rimborso sarà corrisposto entro un termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, che non eccederà dieci giorni lavorativi dalla Data di Valorizzazione applicabile, così come fissati in conformità con le politiche che il Consiglio di Amministrazione di volta in volta determinerà, a condizione che i certificati azionari, se emessi, ed i documenti di trasferimento siano stati ricevuti dalla Società in conformità all'Articolo 12 del presente atto.

Il prezzo di rimborso sarà pari al valore patrimoniale netto per azione della classe rilevante determinato ai sensi delle disposizioni del seguente Articolo 11 del presente atto, detratti i costi e le commissioni (se presenti) al tasso indicato nei documenti di vendita della relativa classe di azioni. Il prezzo di riscatto potrà essere arrotondato per difetto o per eccesso all'unità più prossima della valuta rilevante, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora a seguito di una qualsiasi richiesta di riscatto il numero od il valore patrimoniale netto complessivo delle azioni detenute da qualsiasi azionista in qualsiasi classe di azioni divenga inferiore al numero od al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà

decidere che tale richiesta sia considerata come una richiesta di riscatto dell'intera partecipazione detenuta dal suddetto azionista nella classe di azioni rilevante.

Inoltre, se in una determinata data le richieste di rimborso presentate ai sensi del presente Articolo, ovvero le richieste di conversione effettuate ai sensi dell'Articolo 9 del presente atto, eccedono un certo livello determinato dal Consiglio di Amministrazione in relazione al numero di azioni emesse di una certa classe, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere che una parte o tutte le richieste di rimborso o conversione siano differite per un periodo e nella maniera che il Consiglio di Amministrazione consideri più conforme agli interessi della Società.

Alla prima Data di Valorizzazione successiva a tale periodo, tali richieste di rimborso o di conversione saranno trattate con precedenza rispetto le richieste successive.

Se il Consiglio di Amministrazione lo decide, la Società avrà il potere di adempiere l'obbligo di corrispondere il prezzo di riscatto in natura, assegnando all'azionista degli investimenti tratti dalle attività che costituiscono il patrimonio della classe di azioni rilevante, di valore pari (e calcolata nel modo descritto all'Articolo 11) al valore delle azioni da rimborsare, determinato alla Data di Valorizzazione in cui il prezzo di riscatto è calcolato. La natura ed il tipo delle attività da trasferire in tale caso sarà calcolato su base equa e ragionevole, e senza pregiudicare gli interessi degli altri azionisti della/e classe/i rilevante/i, e la valutazione utilizzata sarà confermata da uno speciale rapporto di un revisore. I costi di tali trasferimenti saranno a carico del richiedente.

Tutte la azioni riscattate saranno cancellate.

ARTICOLO 9: Conversione di Azioni

Ciascuna azionista ha il diritto di richiedere la conversione della totalità o di parte delle sue azioni, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione (i) può stabilire limitazioni, termini e condizioni relativamente alla frequenza ed alla possibilità di conversione tra alcune classi di azioni e (ii) assoggettarle al pagamento dei costi e delle commissioni che esso determinerà.

Il prezzo per la conversione delle azioni sarà determinato in relazione al rispettivo valore patrimoniale netto delle due classi risultanti, calcolato alla stessa Data di Valorizzazione,

dedotte le commissioni che possano essere appropriate al fine di proteggere gli interessi della Società e dei suoi azionisti.

Qualora a seguito di una qualsiasi richiesta di conversione il numero od il valore patrimoniale netto complessivo delle azioni detenute da qualsiasi azionista in qualsiasi classe di azioni divenga inferiore al numero od al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà decidere che tale richiesta sia considerata come una richiesta di conversione dell'intera partecipazione detenuta dal suddetto azionista nella classe di azioni rilevante.

Le azioni che sono state convertite in azioni di un'altra classe saranno cancellate.

ARTICOLO 10: Limitazioni alla proprietà di Azioni

La Società può sottoporre a restrizioni o vietare il possesso di azioni della Società da parte di qualsiasi persona, ditta o società, se, ad avviso della Società, tale possesso possa risultare dannoso per la stessa Società, se esso possa integrare una violazione di qualsiasi legge o regolamento, sia del Lussemburgo o straniero, ovvero se tale possesso possa comportare la soggezione della Società a trattamenti fiscali sfavorevoli o altri svantaggi di natura finanziaria che non avrebbero altrimenti interessato la Società (tali persone, ditte o società, da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, sono collettivamente definite “Soggetti Non Autorizzati”).

Per tali fini la Società potrà:

A.- rifiutare di emettere azioni o rifiutare di annotare qualsiasi trasferimento di azioni, laddove appaia che tali registrazioni o trasferimenti intendano perfezionare o possano comportare la nuda proprietà o l'usufrutto su tali azioni da parte di un Soggetto Non Autorizzato; e

B.- richiedere in qualsiasi momento a qualsiasi persona iscritta nel Libro Soci, ovvero che intenda registrare in esso il trasferimento di azioni, di fornire qualsiasi informazione, supportata da dichiarazioni giurate, utile a fare determinare se la nuda proprietà o l'usufrutto delle azioni rilevanti spetti ad un Soggetto Non Autorizzato, ovvero se la suddetta registrazione possa dar luogo ad un usufrutto di azioni da parte di un Soggetto Non Autorizzato; e

C.- rifiutare di accettare il voto di qualsiasi Soggetto Non Autorizzato in qualsiasi Assemblea della Società; e

D.- qualora la Società si avveda che un qualsiasi Soggetto Non Autorizzato, sia singolarmente che insieme ad altri, sia l'usufruttuario di azioni, essa inviterà tale/i soggetto/i a vendere le sue/loro azioni e di fornire alla Società prova di tale vendita entro trenta (30) giorni dall'invito a vendere. Se tale azionista non vende le azioni come richiesto dalla Società, questa potrà rimborsarle coattivamente o fare rimborsare nei confronti di tale azionista tutte le azioni detenute da tale azionista nel seguente modo:

(1) La Società notificherà un secondo avviso ("l'avviso di acquisto") all'azionista detentore di tali azioni o che risulta essere dal Libro dei Soci il proprietario delle azioni da acquistare, specificando le azioni da acquistare, il modo in cui il prezzo di acquisto sarà calcolato ed il nome dell'acquirente.

Ognuno di tali avvisi potrà essere notificato a mezzo raccomandata indirizzata all'ultimo indirizzo conosciuto dell'azionista o che risulta dal Libro dei Soci. Tale azionista sarà in conseguenza di ciò obbligato a consegnare alla Società il certificato o i certificati rappresentativi delle azioni indicate nell'avviso di acquisto.

Immediatamente dopo la chiusura delle contrattazioni nella data specificata nell'avviso di acquisto, tale azionista cesserà di essere il proprietario delle azioni specificate nell'avviso e, in caso di azioni nominative, il suo nome sarà rimosso dal Libro dei Soci; in caso di azioni al portatore, il certificato o i certificati rappresentanti tali azioni saranno cancellati.

(2) Il prezzo al quale ognuna di tali azioni sarà acquistata (il "prezzo di acquisto") sarà l'ammontare più basso tra il valore patrimoniale netto per azione della classe rilevante alla Data di Valorizzazione specificata dal Consiglio di Amministrazione per il rimborso di azioni, immediatamente precedente l'avviso di acquisto, e quella immediatamente successiva alla riconsegna del certificato o dei certificati azionari rappresentanti le azioni specificate nel suddetto avviso, tutto ciò come determinato ai sensi dell'Articolo 8 del presente atto, meno tutte le spese di notifica.

(3) Il pagamento del prezzo di acquisto sarà reso disponibile per l'ex proprietario di tali azioni nella valuta determinata dal Consiglio di Amministrazione per il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni della classe rilevante e sarà depositato dalla Società per il pagamento a tale proprietario presso una banca del Lussemburgo od altrove (come specificato nell'avviso di acquisto) al momento della determinazione finale del prezzo di acquisto a seguito della riconsegna del certificato o dei certificati azionari specificato/i in tale avviso, nonché delle cedole per dividendi non maturati, ad esso/i allegate. Alla notifica dell'avviso di acquisto con le modalità sopra specificate, tale ex-proprietario non avrà più alcun interesse in tali azioni od in ciascuna di esse, né alcuna pretesa nei confronti della Società o dei suoi beni in relazione alle azioni, ad eccezione del diritto di ricevere il prezzo di acquisto (senza interessi) da tale banca, dopo l'effettiva riconsegna del certificato o dei certificati azionari sopra specificati. Qualsiasi somma dovuta ad un azionista ai sensi del presente paragrafo, ma non incassata entro un periodo di cinque anni dalla data specificata nell'avviso di acquisto, non potrà dopo tale termine essere rivendicata e sarà conferita al Sub-Comparto relativo alla/e classe/i di azioni. Il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di effettuare di volta in volta tutti i passi necessari per perfezionare tale conferimento e per autorizzare tale azione per conto della Società.

(4) L'esercizio da parte della Società del potere conferito dal presente Articolo non potrà essere messo in discussione o reso invalido in qualsiasi caso sulla base della circostanza che vi era una prova insufficiente della proprietà delle azioni da parte di qualsiasi persona, ovvero che la vera proprietà di qualsiasi azione era diversa da quella che appariva alla Società alla data di qualsiasi avviso di acquisto a condizione che in tale caso i suddetti poteri siano state esercitati dalla Società in buona fede.

Così come usato nel presente contesto, il termine "Soggetto Non Autorizzato" non comprende né alcun soggetto che abbia sottoscritto azioni della Società emesse in occasione della sua costituzione, fintantoché queste azioni siano detenute da tale soggetto, né alcun soggetto negoziatore di valori mobiliari che acquisti azioni in vista della loro distribuzione in occasione dell'emissione di azioni da parte della Società.

Il valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna classe sarà calcolato nella valuta di riferimento (come definita nella documentazione di vendita delle azioni) del Sub-Comparto rilevante e, nella misura in cui ciò sia applicabile a tale Sub-Comparto, sarà espresso nella valuta di quotazione della classe di azioni rilevante. Il valore patrimoniale netto per Azione sarà determinato in ciascuna Data di Valorizzazione dividendo il patrimonio netto della Società attribuibile a ciascuna classe di azioni, costituito dal valore della parte di attività meno la parte di passività attribuibile a tale classe, alla suddetta Data di Valorizzazione, per il numero di azioni della classe in oggetto circolanti in quel momento, nell'osservanza delle regole di valutazione di seguito specificate. Il valore patrimoniale netto per azione può essere arrotondato per eccesso o per difetto fino alla unità più vicina della valuta rilevante secondo quanto sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione. Se dal momento di determinazione del valore patrimoniale netto vi è stato un cambiamento sostanziale nelle quotazioni nei mercati in cui una parte rilevante degli investimenti attribuiti alla rilevante classe di azioni sono trattati o quotati, la Società, al fine di salvaguardare gli interessi degli azionisti e di essa stessa, potrà annullare la prima valutazione ed effettuare ulteriori valutazioni, secondo quanto appropriato.

Nella misura in cui gli Amministratori ritengano che quanto segue sia nel miglior interesse degli Azionisti, in considerazione di fattori che includono le condizioni di mercato prevalenti, il livello di sottoscrizioni e rimborsi in un particolare Comparto nonché la grandezza del Comparto, il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto può essere corretto al fine di riflettere i previsti margini, costi e oneri di trattazione a carico del Comparto in relazione alla liquidazione e all'acquisto degli investimenti al fine di soddisfare le transazioni nette in una particolare Data di Trattazione. L'aggiustamento non potrà superare l'1% del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto nella relativa Data di Valorizzazione.

La determinazione del valore patrimoniale netto delle differenti classi di azioni sarà effettuata nel modo che segue:

I. L'attivo della Società comprenderà:

- 1) La totalità della liquidità e dei depositi, compresi gli interessi maturati;
- 2) tutte le fatture, i pagherò scaduti, i conti esigibili (inclusi i proventi di valori mobiliari venduti ma non consegnati);

- 3) tutti i titoli obbligazionari, effetti a termine, certificati di deposito, azioni, quote di capitale, titoli di debito, frazioni di titoli di debito, diritti di sottoscrizione, diritti di acquisto, opzioni ed altri titoli, strumenti finanziari ed attività similari possedute o contrattate dalla Società (a condizione che la Società possa fare aggiustamenti in modo conforme al successivo paragrafo (a) con riferimento alle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari causate dalla negoziazione senza dividendi, senza diritti o da pratiche simili);
- 4) tutti i dividendi da azioni, dividendi in denaro e distribuzioni di denaro esigibili dalla Società nella misura in cui informazioni sulla loro esistenza sono ragionevolmente disponibili per la Società;
- 5) tutti gli interessi maturati su qualsiasi attività produttiva di interessi posseduta dalla Società eccetto la proporzione di tali interessi che è già compresa o riflessa nella valorizzazione in conto capitale di tali attività;
- 6) le spese preliminari della Società, compresi i costi relativi all'emissione e la distribuzione di azioni della Società, nei limiti in cui esse non siano state svalutate;
- 7) il valore di liquidazione di tutti i contratti a termine e di tutte le opzioni di acquisto e vendita per le quali la Società abbia una posizione aperta;
- 8) ogni altra attività di qualsiasi tipo e natura, ivi incluse le spese pagate anticipatamente.

Il valore di tali attività sarà determinato con i seguenti criteri:

- (a) il valore di qualsiasi somma liquida in cassa o in deposito, fatture, pagherò, conti esigibili, spese prepagate, dividendi liquidi ed interessi dichiarati o maturati come sopra e non ancora ricevuti saranno considerati per il pieno valore a meno che sia improbabile che tale pieno valore sia interamente pagato o ricevuto, nel qual caso il valore sarà determinato previa applicazione dello sconto che possa essere considerato appropriato per riflettere il valore effettivo.

(b) I titoli quotati in una borsa riconosciuta o trattati in un Mercato regolamentato (come definito all'Articolo 18 del presente atto) saranno valutati all'ultimo prezzo disponibile o, nel caso in cui si debba considerare più di un mercato, sulla base dell'ultimo prezzo disponibile nel mercato principale per i titoli in oggetto.

(c) Nel caso in cui qualsiasi titolo non sia quotato o trattato in una borsa od in un altro Mercato regolamentato come sopra specificato, ed il prezzo determinato ai sensi del sottoparagrafo (b) non sia rappresentativo dell'equo valore di mercato dei titoli in oggetto, il valore di tali attività sarà basato sul prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile determinato in buona fede e secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

(d) Per valore di liquidazione dei future o delle opzioni su contratti non trattati in borse od in altri mercati organizzati si intenderà il loro valore netto di liquidazione determinato secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione su una base applicata costantemente per ogni differente tipo di contratti. Il valore di liquidazione dei future o delle opzioni su contratti trattati in borse od in altri mercati organizzati sarà basato sugli ultimi prezzi disponibili di tali contratti in borse e mercati organizzati nei quali i particolari future o opzioni sono compravenduti dalla Società a condizione che se un future o una opzione non potesse essere liquidato nel giorno preso a riferimento per la determinazione del netto patrimoniale, la base per la determinazione del valore di liquidazione di tale contratto sarà il valore che il Consiglio di Amministrazione possa ritenere equo e ragionevole.

(e) Tutte le attività di diversa natura saranno valutate al loro equo valore di mercato determinato in buona fede secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

(f) Il valore patrimoniale netto per Azione di qualsiasi Sub-Comparto della Società potrà essere determinato utilizzando un metodo di costi ammortizzati per tutti gli investimenti con una data di maturità a breve termine conosciuta. Ciò comporta la valutazione di un investimento al suo costo e, successivamente, di considerare un ammortamento costante fino alla maturazione di qualsiasi sconto o premio, senza tener conto dell'impatto dei tassi di interesse fluttuanti sul valore di mercato degli investimenti. Questo metodo, mentre assicura la certezza nella valutazione, potrebbe dar luogo a periodi temporali durante i quali il valore, determinato con il metodo dei costi ammortizzati, potrebbe essere superiore od inferiore al prezzo che il Sub-

Comparto realizzerebbe se smobilizzasse l'investimento. Il Consiglio di Amministrazione verificherà in via continuativa questo metodo di valutazione e raccomanderà delle variazioni, ove necessarie, per assicurare che gli investimenti del Sub-Comparto rilevante siano valutati al loro valore equo, così come determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che una deviazione dal metodo di costi ammortizzati per Azione possa dar luogo ad una sostanziale diluizione o ad altri risultati negativi per gli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione prenderà quelle eventuali misure correttive che riterrà appropriate per eliminare o ridurre, per quanto ragionevolmente praticabile, la diluizione od i risultati negativi di cui sopra.

In linea di principio, il Sub-Comparto manterrà in portafoglio gli investimenti determinati con il metodo dei costi ammortizzati fino alle rispettive date di scadenza.

(g) Il valore degli swaps sarà determinato applicando sistematicamente un metodo di valutazione riconosciuto e trasparente.

Il valore di tutte le attività e passività non espresse nella valuta di riferimento del Comparto verranno convertite nella valuta di riferimento di tale Comparto al tasso di cambio calcolato nella relativa Data di Valorizzazione in buona fede e con le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, può consentire l'uso di altri metodi di valorizzazione qualora ritenga che tale valorizzazione rifletta più fedelmente il valore delle attività della Società.

II. Le passività della Società comprenderanno:

- 1) tutti i prestiti, le fatture ed i conti esigibili;
- 2) tutti gli interessi maturati su prestiti contratti dalla Società (comprese le spese necessarie per l'accensione di tali prestiti);

3) tutte le spese maturate o pagabili (comprese le spese amministrative, le spese di consulenza per gli investimenti, le spese per incentivi, le spese per la custodia e le spese per gli agenti della Società);

4) qualsiasi passività nota alla Società, presente e futura ivi incluse tutte le obbligazioni contrattuali di pagamento in denaro o beni venute in scadenza, inclusi altresì tutti i dividendi non corrisposti dichiarati dalla Società per i quali la Data di Valorizzazione coincida con la data di annotazione della determinazione dell'avente diritto ovvero sia successiva a tale data;

5) una appropriata stima preventiva delle imposte future basata sul capitale e sul reddito alla Data di Valorizzazione, secondo quanto di volta in volta determinata dalla Società ed altre eventuali riserve autorizzate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, nonché altri eventuali importi che il Consiglio di Amministrazione possa ritenere adeguati per far fronte a qualsiasi passività contingente della Società;

6) ogni altra passività della Società di qualsiasi tipo e natura evidenziata in conformità ai principi contabili generalmente accettati. Nel determinare l'ammontare di tali passività la Società terrà conto di tutte le spese pagabili dalla Società ivi incluse le spese di costituzione, i compensi pagabili ai consulenti per investimenti, comprensivi di compensi basati sui risultati dei titoli, i compensi e le spese pagabili ai suoi revisori e contabili, al custode ed ai suoi corrispondenti, ai domiciliatari ed agenti della Società, ai conservatori del Libro dei Soci ed agli agenti per i trasferimenti, agli agenti per l'inserimento nel listino, a qualsiasi agente per i pagamenti, a qualsiasi rappresentante permanente dove è stata effettuata la registrazione, nonché a qualsiasi altro agente utilizzato dalla Società, l'eventuale remunerazione degli amministratori e le loro ragionevoli spese di lieve entità, la copertura assicurativa, le spese di viaggio ragionevoli in relazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, i compensi e le spese per servizi legali e di revisione, qualsiasi tariffa e spesa richieste per la registrazione ed il mantenimento di tale registrazione della Società in qualsiasi agenzia governativa o borsa nel Lussemburgo ed in ogni altro paese, le spese per relazioni e pubblicazioni, compresi i costi della preparazione, stampa, pubblicità e distribuzione dei prospetti, note esplicative, relazioni periodiche, note di registrazione, nonché i costi di qualsiasi relazione agli azionisti, tutte le tasse, tariffe nonché altre somme dovute ad organismi governativi, e tutte le altre spese operative, compresi i costi per l'acquisto e la vendita di attività, gli interessi, le spese bancarie, le spese di intermediazione e

quelle postali, telefoniche e telex. La Società può accantonare somme per spese amministrative od altre spese di natura regolare o periodica basandosi su importi stimati, suddivisibili in ratei annuali o di altri periodi.

III. Le attività saranno allocate come segue:

Il Consiglio di Amministrazione costituirà un Sub-Comparto per ogni classe di azioni e può costituire un Sub-Comparto in relazione a due o più classi di azioni con le modalità che seguono:

a) Qualora ad un Sub-Comparto siano riferite classi multiple di azioni, le attività attribuibili a tali classi saranno normalmente investite secondo le specifiche politiche d'investimento del Sub-Comparto in oggetto, fermo restando, tuttavia, che nell'ambito di un Sub-Comparto, le classi di azioni possono essere di volta in volta definite dal Consiglio di Amministrazione in modo da corrispondere a (i) una specifica politica di distribuzione come quella che permetta le distribuzioni, o che non permetta le distribuzioni e/o (ii) una specifica struttura degli oneri di vendita e di rimborso e/o (iii) una specifica struttura delle commissioni per la gestione e la consulenza e/o (iv) specifici criteri per l'allocazione delle commissioni di distribuzione, delle commissioni per i servizi agli azionisti e di altri oneri e/o (v) la valuta od unità di conto valutario in cui la classe può essere denominata e basata sul tasso di cambio fra tale valuta od unità di conto valutario e la valuta di riferimento del Sub-Comparto rilevante e/o (vi) l'uso di differenti tecniche di copertura per proteggere, nella valuta di riferimento del Sub-Comparto rilevante, le attività ed i proventi denominati nella valuta della classe di azioni rilevante contro movimenti a lungo termine della loro valuta di denominazione e/o (vii) ogni altra caratteristica che possa essere di volta in volta determinata dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle norme applicabili;

b) le somme da ricevere a seguito dell'emissione di azioni di una classe saranno assegnate nei libri della Società al Sub-Comparto corrispondente a tale classe di azioni a condizione che se varie classi di azioni circolano in tale Sub-Comparto, l'importo in oggetto aumenterà la proporzione del patrimonio netto di tale Sub-Comparto attribuibile alla classe di azioni da emettere;

- c) le attività, le passività, i redditi e le spese applicate ad un Sub-Comparto saranno attribuibili alla classe o classi di azioni corrispondenti a tale Sub-Comparto;
- d) nel caso in cui qualsiasi attività derivi da un'altra attività, tale attività derivativa sarà assegnata nei libri della Società alla stessa classe o classi di azioni delle attività dalle quali esso deriva ed ad ogni rivalutazione di un'attività, l'aumento o la diminuzione del valore sarà applicata alla classe o classi di azioni rilevanti;
- e) nel caso in cui la Società sia interessata da una passività che si riferisca a qualsiasi attività di una particolare classe di azioni o di particolari classi di azioni, ovvero a qualsiasi azione intrapresa in relazione ad una attività di una particolare classe di azioni o di particolari classi di azioni, tale passività sarà allocata nella classe o classi di azioni rilevante/i;
- f) nel caso in cui qualsiasi attività o passività della Società non possa essere attribuita ad una particolare classe di azioni, tale attività o passività sarà allocata pro-rata tra tutte le classi di azioni in relazione al loro valore patrimoniale netto, ovvero nell'altro modo che sarà determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che (i) laddove delle attività siano tenute in un solo conto e/o siano cogestite come un gruppo di attività separate per conto di alcuni Sub-Comparti da parte di un agente del Consiglio di Amministrazione, i rispettivi titoli di ogni classe di azioni corrispondano pro-rata a quanto conferito al suddetto conto o gruppo di attività dalle classi di azioni rilevanti, e che (ii) i diritti varieranno in conformità ai conferimenti ed i prelievi fatti per conto delle varie classi di azioni, nel modo descritto nella documentazione di vendita per le azioni della Società e che, infine (iii) le attività della Società siano separate in base ai Sub-Comparti di pertinenza, con i terzi creditori che potranno rivalersi solo sulle attività del Sub-Comparto rilevante;
- g) al momento del pagamento o delle distribuzioni ai partecipanti di qualsiasi classe di azioni, il valore patrimoniale netto di tale classe di azioni sarà ridotto dell'ammontare di tali distribuzioni.

Tutte le regolamentazioni e le determinazioni in merito alle valutazioni saranno interpretate ed effettuate in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

In assenza di cattiva fede, colpa grave o manifesto errore, ogni decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione o da qualsiasi banca, società od altra organizzazione che il Consiglio di Amministrazione deleghi per il calcolo del valore patrimoniale netto, sarà definitiva e vincolante per la Società e gli azionisti passati, presenti e futuri.

IV. Per i fini del presente Articolo:

1) le azioni della Società da riscattare ai sensi dell'Articolo 8 del presente atto saranno considerate come esistenti e prese in considerazione fino a subito dopo la scadenza, specificata dal Consiglio di Amministrazione alla Data di Valorizzazione, alla quale tale valutazione è effettuata e da quel momento e fino a quando esso sarà pagato dalla Società il relativo prezzo sarà considerato una passività della Società;

2) le azioni che la Società deve emettere saranno considerate come poste in emissione a partire dal momento specificato dal Consiglio di Amministrazione alla Data di Valorizzazione in cui tale valutazione è effettuata e da quel momento e fino a quando esso sarà ricevuto dalla Società, il prezzo di tali azioni sarà considerato oggetto di un debito dovuto alla Società;

3) tutti gli investimenti, somme liquide ed altre attività espresse in valute diverse dalla valuta di riferimento del rilevante Sub-Comparto saranno valorizzati dopo aver preso in considerazione il tasso di mercato o i tassi di cambio vigenti alla data ed al momento della determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni e

4) qualora in una qualsiasi Data di Valorizzazione la Società abbia contrattato per:

- acquistare qualsiasi attività, il valore del corrispettivo da pagare per tale attività sarà riportato come una passività della Società ed il valore delle attività da acquistare sarà riportato come una attività della Società;

- vendere qualsiasi attività, il valore del corrispettivo che sarà ricevuto per tale attività sarà riportato come un'attività della Società e l'attività da dismettere non sarà compresa tra le attività della Società;

a condizione tuttavia che se l'esatto valore o la natura di tale corrispettivo o di tale attività non siano conosciuti alla suddetta Data di Valorizzazione, il valore sarà oggetto di stima da parte della Società.

ARTICOLO 12: Frequenza e Sospensione Temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione, dell'Emissione e del Rimborso e Conversione di Azioni

In relazione ad ogni classe di azioni, il valore patrimoniale netto per azione ed il prezzo di emissione, rimborso e conversione di azioni sarà calcolato di volta in volta dalla Società almeno due volte al mese con una frequenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione e determinata nei documenti di vendita delle azioni: tali data o momento di calcolo sono denominati nel presente atto "Data di Valorizzazione".

La Società ha la facoltà di sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni appartenenti a ciascuna delle classi come pure l'emissione ed il rimborso delle sue azioni da parte dei propri azionisti, nonché la conversione delle azioni o nelle azioni appartenenti a tali classi durante:

- a) qualsiasi periodo in cui uno qualsiasi dei principali mercati o borse, nel quale una considerevole quantità degli investimenti relativi a queste classi di azioni sia quotata o trattata, sia chiuso per circostanze diverse da normali festività, o durante il quale le negoziazioni subiscano restrizioni o vengano sospese purché tali restrizioni o sospensioni abbiano influenza sulla valutazione degli investimenti della Società attribuibili alla classe di azioni ivi quotata;
- b) la sussistenza di qualsiasi situazione negli affari che costituisca un'emergenza ad avviso del Consiglio di Amministrazione da cui derivi l'impossibilità della vendita o della valutazione delle attività di proprietà della Società attribuibili alla rilevante serie di azioni;
- c) qualsiasi interruzione nei mezzi di comunicazione o di calcolo ordinariamente impiegati per la determinazione dei prezzi o del valore degli investimenti di tali classi di azioni o dei prezzi correnti o dei valori in qualsiasi borsa o mercato azionario in relazione ai beni attribuibili a tale classe di azioni;

- d) qualsiasi periodo in cui la Società non sia in condizione di rimpatriare fondi al fine di effettuare pagamenti per il rimborso di azioni appartenenti a tali classi o durante il quale qualsiasi trasferimento di fondi in relazione alla realizzazione o acquisizione di investimenti o pagamento da corrispondere per il rimborso di azioni non possa, secondo il Consiglio di Amministrazione, essere effettuato ai prezzi normali o secondo i tassi di cambio correnti;
- e) durante qualsiasi periodo in cui per qualsiasi altro motivo i prezzi di qualsiasi investimento posseduto dalla Società ed attribuibile a tale classe di azioni non possano essere accertati rapidamente od in modo veritiero;;
- f) qualsiasi periodo in cui il valore patrimoniale netto di qualsiasi controllata della Società non possa essere determinato in modo veritiero;
- g) il periodo successivo alla pubblicazione di un avviso di convocazione di un'assemblea generale straordinaria avente all'ordine del giorno lo scioglimento della Società, o di qualsiasi Sub-Comparto o classe di azioni, ovvero la fusione della Società o di qualsiasi Sub-Comparto, o di un avviso nel quale si informino gli azionisti della decisione del Consiglio di Amministrazione di chiudere Sub-Comparti o classi di azioni o di fondere tra loro dei Sub-Comparti.

Tutte le suddette sospensioni potranno essere pubblicate, se ritenuto appropriato, dalla Società e possono essere notificate agli azionisti che abbiano richiesto di sottoscrivere, convertire o di farsi rimborsare le azioni per le quali il calcolo del valore patrimoniale netto sia stato sospeso.

Le suddette sospensioni che riguardino una classe non avranno effetti nel calcolo del valore patrimoniale netto per azione, l'emissione, il riscatto e la conversione di azioni di altre classi.

Qualsiasi richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione sarà irrevocabile eccetto nel caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE E SUPERVISIONE

ARTICOLO 13: Amministratori

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre membri; i membri del Consiglio di Amministrazione non dovranno necessariamente essere soci della Società. Essi saranno eletti per un periodo non superiore a sei anni.

Gli Amministratori saranno eletti dai Soci nell'Assemblea Generale che determinerà il loro numero, il compenso ed i termini della loro carica.

Gli Amministratori saranno eletti dalla maggioranza dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati.

Ogni Amministratore potrà essere revocato con o senza giusta causa o essere sostituito in qualunque momento a mezzo di deliberazione dell'assemblea.

Nell'eventualità di vacanza di un membro del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione possono riempire temporaneamente a mezzo cooptazione la carica vacante. Nella successiva Assemblea dei Soci, questi adotteranno le risoluzioni definitive riguardo tale nomina.

ARTICOLO 14: Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà fra i suoi membri un presidente e potrà nominare uno o più vicepresidenti. Ha altresì facoltà di scegliere un segretario, che non dovrà necessariamente essere membro del Consiglio di Amministrazione, che avrà la responsabilità di tenere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà su convocazione del presidente, o di due qualsiasi Amministratori, nella sede indicata nell'avviso di convocazione.

Il presidente presiederà tutte le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma nell'eventualità della sua assenza gli azionisti o il Consiglio di Amministrazione potranno nominare a maggioranza rispettivamente un altro Amministratore

come presidente del Consiglio e, in caso di Assemblea, qualsiasi persona presente per presiedere l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può di volta in volta nominare i dirigenti della Società, ivi inclusi un direttore generale, direttori generali assistenti o altri funzionari ritenuti necessari per le operazioni e la gestione della Società. Ciascuna di tale nomine potrà essere in qualsiasi momento revocata dal Consiglio di Amministrazione. I funzionari non devono necessariamente essere azionisti o Amministratori della Società. I funzionari nominati, salvo diverse disposizioni del presente atto, avranno i poteri ed i compiti loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Un avviso di convocazione per iscritto di qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione verrà comunicato a ciascun Amministratore con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto all'ora fissata per la riunione, salvo circostanze di urgenza in presenza delle quali la relativa natura sarà specificata nell'avviso. È possibile rinunciare a tale avviso tramite comunicazione per iscritto o via cable, per telegramma, telex o trasmissione facsimile da parte di ciascun Amministratore. Non è necessario un distinto avviso per riunioni tenute in luoghi e momenti fissati da un programma precedentemente adottato a mezzo di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Amministratore può partecipare a qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione nominando in forma scritta, via cable, telegramma, telex, trasmissione facsimile od altro mezzo di comunicazione, un altro Amministratore come proprio rappresentante. Un Amministratore può rappresentare più colleghi.

Il regolamento interno del Consiglio di Amministrazione può prevedere che gli Amministratori che partecipino alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tramite videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione alla riunione vengano considerati presenti ai fini della determinazione del quorum e del calcolo delle maggioranze.

In particolare, ciascun Amministratore può partecipare ad una riunione del Consiglio di Amministrazione tramite audioconferenza o mezzi di comunicazione similari che consentono a

tutti i partecipanti ad un'assemblea di udire tutti gli altri e la partecipazione ad una riunione a mezzo di queste tecnologie verrà considerata equivalente alla partecipazione fisica alla riunione.

Gli Amministratori possono esercitare le proprie funzioni esclusivamente in riunioni del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocate. Gli Amministratori non possono vincolare con atti individuali la Società, salvo specifica autorizzazione tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare o esercitare le proprie funzioni validamente solo se almeno la maggioranza degli Amministratori od il numero di Amministratori che il Consiglio di Amministrazione può determinare, sono presenti o rappresentati.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione saranno riportate in verbali sottoscritti dal presidente della riunione. Le copie o gli estratti di tali verbali da produrre in procedimenti giudiziari od in altra sede saranno valide se firmate dal presidente della riunione o da due qualsiasi degli Amministratori.

Le delibere sono adottate alla maggioranza dei voti degli Amministratori presenti e rappresentati. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari ad una delibera in una qualsiasi riunione, il voto del presidente è contato due volte.

Le delibere scritte, approvate e firmate da tutti gli Amministratori avranno gli stessi effetti delle delibere votate nel corso delle riunioni del Consiglio; ogni direttore approverà tali delibere per iscritto, a mezzo telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di comunicazione similare. Tale approvazione sarà confermata per iscritto e tutti i documenti costituiranno la prova che tale decisione è stata adottata.

ARTICOLO 15: Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di disposizione ed amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, in conformità alla politica di investimento determinata all'Articolo 18 del presente atto.

Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea spettano al Consiglio.

ARTICOLO 16: Firma sociale

Nei confronti di terzi la Società è validamente vincolata dalla firma congiunta di due qualsiasi degli Amministratori o dalla firma singola o congiunta di qualsiasi funzionario o di funzionari, ovvero di qualsiasi altra persona alla quale siano stati delegati i relativi poteri dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17: Delega di Poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri di condurre la gestione e gli affari quotidiani della Società (incluso il potere di firma per la Società) ed il proprio potere di compiere atti nella realizzazione delle politiche e degli scopi della Società, ad una o più persone fisiche od entità societarie, non necessariamente membri del Consiglio, che avranno i poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione e che potranno subdelegare i loro poteri, qualora autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

La Società stipulerà un contratto di consulenza per gli investimenti con una società affiliata od associata al Gruppo Morgan Stanley Dean Witter (il "Consulente per gli Investimenti") che fornirà alla Società raccomandazioni e consulenze in relazione alla sua politica di investimento in conformità all'Articolo 18 del presente atto e potrà, su base quotidiana e sotto il controllo generale del Consiglio di Amministrazione, avere una effettiva discrezione nell'acquistare e vendere attività della Società nei termini previsti da un accordo scritto.

In caso di mancata stipulazione o risoluzione per qualsiasi ragione di un simile accordo, la Società potrà a richiesta del Consulente per gli Investimenti variare il proprio nome in uno che non assomigli a quello specificato all'Articolo 1 del presente atto.

Il Consiglio potrà anche conferire procure speciali, per atto pubblico o con scrittura privata.

ARTICOLO 18: Politica di Investimento e Relative Limitazioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri necessari al fine di perseguire tutte le attività di amministrazione e disposizione nell'interesse della Società. Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge, o dal presente Statuto, all'assemblea generale degli azionisti, rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di agire per conto della Società in merito a tutte le questioni che non siano espressamente riservate all'assemblea generale degli azionisti in base alle disposizioni di cui al presente Statuto e avrà, senza limitare la portata di quanto precede, il potere di determinare la politica aziendale e di investimento in relazione agli impieghi delle attività di ciascun Sub-Comparto e del relativo portafoglio, in base al principio della ripartizione del rischio, ferme restando le restrizioni agli investimenti di cui alla Legge del 2002 ed ai relativi regolamenti, e quelle che possano essere determinate dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha, in particolare, il potere di determinare la politica societaria. Lo svolgimento della conduzione degli affari e della gestione della Società non dovrà incidere su quegli investimenti o attività che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione delle restrizioni all'investimento quali possano essere imposte dalla Legge del 2002 od essere previste dalle disposizioni di leggi o regolamenti dei paesi in cui le Azioni sono offerte in vendita al pubblico, o le restrizioni che potrebbero essere adottate di volta in volta attraverso una risoluzione adottata dal consiglio di amministrazione come descritte nel prospetto relativo all'offerta di Azioni.

Ai fini di una gestione efficiente, il Consiglio di Amministrazione può unificare la gestione di tutte o parte delle attività dei Sub-Comparti interessati, in modo tale che ogni Comparto partecipi al gruppo di attività in comune così formato in proporzione alle attività conferite, ovvero mettere in comune tutte o parte delle attività dei Sub-Comparti con quelle di altri organismi di investimento collettivo.

Nella determinazione ed attuazione della politica di investimento, il consiglio di amministrazione può fare in modo che il patrimonio della Società venga investito in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati secondo la Direttiva 85/611/CEE e/o altri organismi di investimento collettivo ("OIC") nel significato di cui all'Articolo 1, comma (2) primo e secondo paragrafo della Direttiva 85/611/CEE, depositi presso istituti di credito, strumenti finanziari derivati e tutte le altre attività consentite come indicate nella Parte I della Legge del 2002.

Tali attività possono comprendere, a titolo non esaustivo:

- (a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in mercati azionari degli Stati Membri dell'Unione Europea (la "UE"),
- (b) Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario trattati in altri mercati regolamentati presenti negli Stati Membri dell'UE, che operano regolarmente, sono riconosciuti e aperti al pubblico,
- (c) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in mercati azionari di ogni altro paese dell'Europa Orientale e Occidentale, del continente americano, dell'Asia, dell'Oceania e dell'Africa,
- (d) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario trattati in altri mercati regolamentati che operano regolarmente, riconosciuti e aperti al pubblico, di ogni altro paese dell'Europa Orientale e Occidentale, del continente americano, dell'Asia, dell'Oceania e dell'Africa,
- (e) Valori mobiliari di recente emissione e strumenti del mercato monetario a condizione che i termini dell'emissione comprendano l'impegno a richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale in uno dei mercati azionari indicati nei punti a) e c) ovvero in mercati regolamentati che operino regolarmente, siano riconosciuti e aperti al pubblico, come specificati nei punti b) e d), e che tale ammissione sia assicurata entro un anno dall'emissione
- (f) Parti di OICVM e/o altri OIC nel significato di cui all'Articolo 1(2), primo e secondo paragrafo della Direttiva 85/611/CEE, come modificata, situati in uno Stato che sia o non sia uno Stato Membro, a condizione che:
 - tali altri OIC siano autorizzati in base a delle leggi che prevedano una vigilanza considerata dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF") equivalente a quella stabilita dalla legge Comunitaria, e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
 - il livello di protezione per i detentori di parti di altri OIC sia equivalente a quello stabilito per i detentori di parti di OICVM, ed in particolare che le regole relative alla separazione degli attivi, al prestito di valori mobiliari alla vendita allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equiparabili rispetto ai requisiti dettati dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata;
 - le operazioni degli altri OIC siano documentate attraverso rapporti semestrali ed annuali in modo da consentire un accertamento delle

attività e delle passività, e delle entrate ed operazioni durante il periodo di riferimento;

- non più del 10 % del patrimonio degli OICVM o di altri OIC (o delle attività di ciascun comparto nel caso in cui le attività di ciascun Comparto fossero separate in relazione alla responsabilità verso terzi) di cui è prevista l'acquisizione possa, in conformità alla loro documentazione costitutiva, essere complessivamente investito in parti di altri OICVM o altri OIC; Il Comparto non investirà più del 10% del suo patrimonio netto in parti di OICVM o altri OIC. Ciononostante, tale restrizione non si applica ai Comparti che siano fondi di fondi e la cui denominazione includa il termine fondo di fondi.

- (g) Depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o con diritto di prelevamento, che abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede in uno Stato Membro dell'UE o, se la sede dell'istituto di credito è situata in uno Stato non Membro, a condizione che sia soggetto a regole prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalla legge della Comunità;
- (h) Strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati in contanti, trattati in un mercato regolamentato; e/o strumenti finanziari derivati trattati sul mercato ristretto (*over-the-counter*) ("derivati OTC"), a condizione che:
 - il sottostante consista in strumenti quali quelli descritti nei sotto paragrafi da (a) a (g) di cui sopra, in indici finanziari, in tassi di interesse, in tassi di cambio o in valute, nei quali la Società possa investire in conformità ai propri obiettivi di investimento;
 - le controparti nelle transazioni in derivati di OTC siano istituzioni soggette a vigilanza prudenziale, ed appartengano alle categorie approvate dalla CSSF e;
 - i derivati OTC siano soggetti su base giornaliera a valorizzazioni affidabili e verificabili, e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualunque momento attraverso una transazione di segno opposto al loro valore equo su iniziativa della Società;
- (i) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli che sono trattati nei mercati regolamentati, che ricadono entro le disposizioni dell'Articolo 1 della Legge del 2002, se l'emissione o gli emittenti di tali strumenti sono essi stessi soggetti a regolamentazioni con lo scopo di proteggere gli investitori e i risparmi, e a condizione che:

- Siano emessi e garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato Membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'UE o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non Membro o, in caso di Stato Federale, da uno dei membri che hanno costituito la federazione, o da un organismo internazionale di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati Membri o;
- Siano emessi da un organismo i cui valori mobiliari vengano trattati in un mercato regolamentato di cui ai precedenti sottoparagrafi (a), (b) o (c), o;
- Siano emessi o garantiti da un'istituzione soggetta a vigilanza prudenziale, in conformità ai criteri stabiliti dalla legge Comunitaria, o da un'istituzione che sia soggetta e osservi regole prudenziali considerate dalla CSSF vincolanti almeno quanto quelle stabilite dalla legge Comunitaria, o
- Siano emessi da altri organismi appartenenti a categorie approvate dalla CSSF a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti ad una protezione per gli investitori equivalente a quella stabilita al primo, secondo o terzo trattino e a condizione che l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino almeno a 10 milioni di Euro e che questa presenti e pubblichi i propri rendiconti annuali secondo quanto stabilito dalla Direttiva 78/660/CEE (1), che sia un'entità all'interno di un gruppo di società che comprenda una o più società quotate, dedicata al finanziamento del gruppo o dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficino di una linea di liquidità concessa da una banca.

La Società può investire fino ad un massimo del 20% del patrimonio netto di ciascun Comparto in azioni e/o valori mobiliari obbligazionari emessi dalla stessa entità, laddove l'intento della politica d'investimento del Comparto sia quella di riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o su strumenti di debito riconosciuto dalla CSSF, sulla base di quanto segue:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata ,
- l'indice rappresenti un parametro adeguato per il mercato al quale si riferisce,
- è pubblicato in una maniera adeguata.

Tale limite è del 35% laddove si provi che ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali, in particolare nei mercati regolamentati in cui taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario siano altamente dominanti. L'investimento fino a tale limite è consentito per i titoli di un solo emittente.

La Società può investire fino ad un massimo del 35% del patrimonio di ciascun Comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'UE, o da sue autorità locali, o da uno Stato non Membro o da organismi internazionali di diritto pubblico di cui uno o più Stati membri siano parte.

La Società può investire fino al 100% del patrimonio di un Comparto, secondo il principio della ripartizione del rischio, in differenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'UE, dalle sua autorità locali, da un altro Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale di diritto pubblico di cui uno o più Stati membri siano parte, a condizione che (i) tali valori siano parte di almeno sei diverse emissioni, e (ii) i titoli di ogni singola emissione non rappresentino più del 30% del totale del patrimonio di tale Comparto.

ARTICOLO 19: Conflitto di Interessi

Nessun contratto o altra operazione tra la Società e qualsiasi altra società o impresa potrà subire effetti né tantomeno essere invalidato per il fatto che un qualsiasi o più Amministratori o funzionari della Società abbia interessi in tale impresa, o sia amministratore, socio, funzionario o lavoratore dipendente di tale società o impresa. Ciascun Amministratore o funzionario della Società che sia Amministratore, funzionario o dipendente di una qualsiasi società o impresa con la quale la Società stipuli contratti o intraprenda affari non sarà, a causa del suo rapporto con tale società o impresa, privato del diritto di rendere il proprio parere, di votare ed agire in relazione a tale contratto o affare.

Qualora un Amministratore o un funzionario della Società possa avere un conflitto di interessi in qualsiasi operazione della Società, tale Amministratore o funzionario renderà noto tale conflitto di interessi al Consiglio di Amministrazione e non potrà esprimere il proprio parere e votare in merito a tale operazione, della quale, unitamente agli interessi confliggenti dell'Amministratore o del funzionario nella operazione, sarà riferito alla successiva assemblea dei soci. Queste regole non si applicano quando il Consiglio di Amministrazione vota su operazioni nelle quali un Amministratore possa avere un interesse personale, se tali operazioni sono effettuate nel corso dell'attività ordinaria ed alle normali condizioni di mercato.

Il termine "conflitto di interessi", di cui al precedente paragrafo non comprende qualsiasi relazione con o interesse in qualsiasi questione, posizione o operazione riguardante società affiliate od associate al Gruppo Morgan Stanley Dean Witter o le altre persone, società od entità che potranno di volta in volta essere determinati dal Consiglio di Amministrazione a propria discrezione.

ARTICOLO 20: Indennità per gli Amministratori

La Società può indennizzare ciascun Amministratore o funzionario, i loro eredi, esecutori e amministratori, per le spese da essi ragionevolmente sostenute in relazione a qualsiasi azione, o procedimento legale in cui essi divengano parte a cagione della propria funzione presente o passata di Amministratore o funzionario della Società, o, dietro richiesta della Società stessa, di ciascuna altra società di cui la Società sia azionista o creditrice, da cui il soggetto in questione non possa essere indennizzato, salvo il caso in cui il soggetto venga, al termine di tale azione o procedimento legale, riconosciuto responsabile di colpa grave o dolo; in caso di composizione della lite, l'indennizzo sarà corrisposto solo per i casi previsti nella composizione, in merito ai quali la Società ottenga il parere di un consulente secondo il quale tali illeciti non siano stati commessi dall'amministratore o dal funzionario in questione. Il predetto diritto all'indennizzo non esclude diritti di diversa natura spettanti all'interessato.

ARTICOLO 21: Revisori

I dati contabili relativi alla relazione annuale della Società saranno esaminati da un revisore autorizzato ("réviseur d'entreprises agréé") nominato dall'assemblea e remunerato dalla Società.

Il revisore perfezionerà tutti gli adempimenti prescritti dall'Articolo 113 della Legge del 2002.

TITOLO IV

ASSEMBLEE GENERALI - ESERCIZIO SOCIALE - DISTRIBUZIONI DI DIVIDENDI

ARTICOLO 22: Assemblee Generali degli Azionisti della Società

L'assemblea generale degli azionisti della Società rappresenta l'intero corpo degli azionisti della Società. Le sue delibere saranno vincolanti per tutti gli azionisti indipendentemente dalle classi di azioni da essi possedute.

Essa avrà i più ampi poteri per ordinare, effettuare o ratificare atti relativi alle operazioni della Società.

L'assemblea generale degli azionisti si riunirà su convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Essa può altresì essere convocata su richiesta di azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'assemblea generale si terrà in conformità alle leggi del Lussemburgo a Lussemburgo, nel luogo specificato nell'avviso di assemblea, il secondo martedì del mese di maggio alle 10.30.

Qualora tale giorno sia una festività legale o bancaria in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà nel giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ulteriori assemblee dei soci potranno tenersi nel luogo e nella data specificati nei relativi avvisi di convocazione.

Gli azionisti si riuniranno previa convocazione del Consiglio di Amministrazione in conformità ad un avviso contenente l'ordine del giorno inviato almeno otto giorni prima dell'assemblea ad ogni azionista iscritto nel Libro dei Soci all'indirizzo ivi risultante od all'ulteriore indirizzo eventualmente indicato dall'azionista. La trasmissione dell'avviso agli azionisti registrati non necessita di giustificazioni per l'assemblea. L'ordine del giorno sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione salvo il caso in cui l'assemblea sia convocata su richiesta scritta degli azionisti: in questo caso, il Consiglio di Amministrazione può preparare un ordine del giorno suppletivo.

Qualora siano emesse azioni al portatore l'avviso della assemblea sarà inoltre pubblicato a norma di legge nel "Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Association", in uno o più giornali lussemburghesi e negli altri giornali che il Consiglio di Amministrazione possa decidere.

Se tutte le azioni sono emesse in forma nominativa e non sono effettuate pubblicazioni, gli avvisi agli azionisti possono essere effettuati esclusivamente a mezzo raccomandata.

Se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati e si considerano debitamente convocati ed informati sull'ordine del giorno, l'assemblea generale può aver luogo senza avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti per intervenire all'assemblea.

Gli affari trattati in qualsiasi riunione degli azionisti saranno limitati alle materie all'ordine del giorno (che comprenderanno tutte le materie previste dalla legge) e gli affari connessi ai primi. Ogni azione, di qualsiasi classe, dà diritto a un voto, in conformità alla legge del Lussemburgo ed al presente Statuto. Un azionista può intervenire in qualsiasi assemblea a mezzo di un procuratore, da nominare con delega scritta od a mezzo cable, telegramma, telex o facsimile. Il procuratore per l'assemblea può non essere un azionista e può essere un Amministratore della Società.

Gli azionisti possono partecipare alle assemblee degli azionisti tramite videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione alla riunione. Gli azionisti che partecipino in tale modo saranno ritenuti presenti ai fini della determinazione del quorum e del calcolo delle maggioranze.

Gli azionisti che non possono partecipare ad un'assemblea possono votare attraverso apposite schede di voto ("formulaire").

Le suddette schede devono essere consegnate a mano dietro ricevuta, ovvero spedite con posta raccomandata o con un corriere internazionalmente riconosciuto alla sede legale della Società, ovvero inviate via fax al numero della sede legale della Società.

Saranno ritenute nulle e non considerate per la determinazione del quorum le schede di voto che non contengano una o più delle seguenti informazioni o menzioni:

- Nome e indirizzo o sede legale dell'azionista;
- Numero totale di azioni detenute dall'azionista;
- Ordine del Giorno dell'assemblea;

- Indicazione da parte dell'azionista, con riferimento a ciascun argomento all'Ordine del Giorno, del numero di azioni per il quale lo stesso azionista si astiene, ovvero vota o favore o contro la proposta di deliberazione rilevante;
- Nome, titolo e firma dell'azionista o del suo rappresentante debitamente autorizzato.

Ogni scheda di voto deve essere ricevuta dalla Società non più tardi delle ore 17:00, ora di Lussemburgo, del giorno lavorativo bancario che precede quello dell'assemblea generale degli azionisti. Le schede di voto ricevute dalla Società dopo tale scadenza non saranno considerate per la determinazione del quorum.

Una scheda di voto si considererà essere stata ricevuta:

- (a) se consegnata a mano dietro ricevuta, ovvero spedita per posta raccomandata o con un corriere internazionalmente riconosciuto, nel momento della consegna; ovvero
- (b) se inviata via fax, nel giorno e ora riportati assieme al numero di fax dell'apparecchio ricevente sul rapporto di trasmissione.

Salvo diversa disposizione della legge o del presente atto, le delibere dell'assemblea generale sono approvate a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

ARTICOLO 23: Assemblee Generali degli Azionisti di una Classe o di Classi di Azioni

Gli azionisti della/e classe/i di Azioni emessa/e in relazione a ciascun Sub-Comparto possono tenere in qualsiasi momento assemblee generali per decidere su qualsiasi materia che attenga esclusivamente a tale Sub-Comparto.

In aggiunta, gli azionisti di qualsiasi classe di azioni possono tenere in qualsiasi momento assemblee generali per decidere su qualsiasi materia che attenga esclusivamente a tale classe.

Le disposizioni dell'Articolo 22, paragrafi 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11 si applicheranno a tali assemblee generali.

Ogni azione ha diritto a un voto, in conformità alla legge del Lussemburgo ed al presente Statuto. Gli azionisti possono intervenire sia personalmente od a mezzo di un procuratore, da nominare per delega scritta od a mezzo cable, telegramma, telex o facsimile. Il procuratore per l'assemblea può non essere un azionista e può essere un Amministratore della Società.

Salvo diversa disposizione delle legge o del presente atto, le delibere dell'assemblea degli azionisti di un Sub-Comparto o d una classe di azioni sono approvate a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

Qualsiasi delibera dell'assemblea generale degli azionisti della società che abbia effetti sui diritti dei possessori di azioni di una certa classe nei confronti di quelli dei possessori di azioni di altra classe sarà soggetta ad una delibera dell'assemblea generale degli azionisti di tale classe o classi, in conformità all'Articolo 68 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche.

ARTICOLO 24: Cessazione ed Accorpamento di Sub-Comparti e di Classi di Azioni

Qualora per qualsiasi ragione il valore delle attività nette di un qualsiasi Sub-Comparto, od il valore delle attività nette di una qualsiasi classe di azioni nell'ambito di un Sub-Comparto, sia sceso sotto un livello, o non abbia raggiunto un livello, che il Consiglio di Amministrazione consideri il livello minimo per far operare in una maniera economicamente efficiente tale Sub-Comparto, o classe di azioni, o nel caso di sostanziali variazioni nella situazione politica, economica e finanziaria, od al fine di procedere ad una razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione può decidere di riscattare coattivamente tutte le azioni della/e classe/i in questione al valore patrimoniale netto per azione (prendendo in considerazione i prezzi di realizzo effettivi degli investimenti e le spese di realizzo), calcolato alla Data di Valorizzazione in cui tale decisione avrà i suoi effetti. La Società notificherà un avviso ai detentori di azioni della/e classe/i rilevante/i prima della data in cui il riscatto coattivo abbia i suoi effetti, e tale avviso indicherà le ragioni e la procedura per le operazioni di riscatto: gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci saranno avvisati per iscritto; la Società informerà i titolari di azioni al portatore a mezzo di un avviso da pubblicare su giornali determinati dal Consiglio di Amministrazione. Salvo diversa disposizione per salvaguardare gli interessi degli azionisti o per garantire la parità di trattamento fra di essi, gli azionisti del Sub-Comparto o della classe di azioni interessati potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni senza costi (ma prendendo in considerazione i prezzi di realizzo effettivo degli investimenti e le spese di realizzo) prima della data in cui il riscatto coattivo abbia i suoi effetti:

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal precedente paragrafo, l'assemblea generale degli azionisti di una qualsiasi o tutte le classi di azioni emesse nell'ambito di ciascun Sub-Comparto può, su proposta del Consiglio di Amministrazione, riscattare tutte le azioni della/e classe/i rilevante/i e rimborsare agli azionisti il valore patrimoniale netto delle loro azioni (prendendo in considerazione i prezzi di realizzo effettivi degli investimenti e le spese di realizzo), calcolato alla Data di Valorizzazione in cui tale decisione avrà i suoi effetti.

Le attività che non possono essere distribuite ai beneficiari in sede di attuazione del riscatto saranno depositate presso il Custode per un successivo periodo di sei mesi; dopo tale periodo le attività saranno depositate presso la "Caisse de Consignation" per conto degli aventi titolo.

Tutte le azioni riscattate saranno cancellate.

Alle stesse condizioni previste dal primo paragrafo del presente Articolo, il Consiglio di Amministrazione può decidere di allocare le attività di qualsiasi Sub-Comparto o classe di azioni presso un altro Sub-Comparto o classe di azioni esistente della Società o presso un altro organismo di investimento collettivo organizzato secondo le disposizioni della Parte I della Legge del 2002, presso un altro sub-comparto o classe di azioni di tale diverso organismo di investimento collettivo (il "Nuovo Sub-comparto o Classe di Azioni") e di riclassificare le azioni della/e classe/i interessata/e come azioni di un'altra classe (a seguito di un riparto o di un consolidamento, se necessari, ed il pagamento di qualsiasi spettanza frazionaria a cui gli azionisti abbiano diritto). Tale decisione sarà pubblicata negli stessi termini illustrati al primo paragrafo del presente Articolo (e, in aggiunta, la pubblicazione conterrà informazioni in relazione al Nuovo Sub-Comparto o Classe di Azioni), un mese prima della data in cui l'accorpamento abbia effetto, in modo da permettere agli azionisti di richiedere in tale periodo il rimborso o la conversione delle loro azioni senza costi.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal precedente paragrafo, un accorpamento di Sub-Comparti o di classi di azioni della Società potrà essere deliberato dall'assemblea generale degli azionisti della/e classe/i emessa/e per il Sub-Comparto rilevante o per la classe o le classi di azioni interessate. Per tale assemblea non vi saranno requisiti di quorum e le deliberazioni relative a tale accorpamento saranno adottate a mezzo di delibera approvata a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.

Il conferimento delle attività e delle passività attribuibili ad una classe di azioni o ad un Sub-Comparto della Società in un altro organismo di investimento collettivo di cui al quinto paragrafo del presente Articolo o ad altra classe di azioni o sub-comparto di tale organismo di investimento collettivo richiederanno una delibera degli azionisti della/e classe/i di azioni emesse nel Sub-Comparto interessato o classe/i di azioni interessata/e approvata con quorum costitutivo di almeno il 50% delle azioni emesse e di almeno 2/3 delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea, salvo il caso in cui tale accorpamento debba aver luogo in un organismo di investimento collettivo del Lussemburgo di tipo contrattuale ("fonds commun de placement"), ovvero in un organismo di investimento collettivo basato all'estero: in tali casi le relative delibere saranno vincolanti solo nei confronti degli azionisti che hanno votato a favore di tale accorpamento.

ARTICOLO 25: Esercizio Sociale

L'esercizio sociale della Società avrà inizio il primo gennaio di ogni anno e si concluderà il trentuno dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO 26: Distribuzioni di Dividendi

L'assemblea generale degli azionisti della/e classe/i di azioni emessa/e per ogni Sub-Comparto determinerà su proposta del Consiglio di Amministrazione ed entro i limiti previsti dalla legge, come saranno allocati i risultati di esercizio dello stesso Sub-Comparto, e di volta in volta, potrà dichiarare distribuzioni di dividendi, od autorizzarne la dichiarazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per ciascuna classe di azioni aventi diritto ad una distribuzione di dividendi, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di pagare acconti sui dividendi in conformità a quanto previsto dalla legge.

Il pagamento di distribuzioni di dividendi ai detentori di azioni nominative sarà fatto agli indirizzi risultanti dal Libro dei Soci. Il pagamento di distribuzioni di dividendi ai detentori di

azioni al portatore sarà effettuato previa presentazione della cedola all'agente od agli agente designato/i a tale fine dalla Società.

Le distribuzioni di dividendi portano essere pagate nella valuta e nel tempo e luogo che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di distribuire dividendi in azioni al posto del denaro, secondo le modalità e condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il diritto a riscuotere i dividendi si prescrive in cinque anni dalla data in cui sono dovuti, e le relative somme si cumulano con il valore delle azioni del Sub-Comparto relativo alla classe/i di azioni rilevante/i.

Non saranno pagati interessi su dividendi di dichiarati dalla Società e da essa tenuti a disposizione del beneficiario.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27: Custode

Nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge, la Società stipulerà un contratto di custodia con una istituzione bancaria o di risparmio, come definita dalla legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario (nel seguito definita il "custode").

Il custode adempierà gli obblighi ed avrà le responsabilità previste dalla Legge del 2002.

Qualora il custode desiderasse recedere dal contratto, il Consiglio di Amministrazione farà ogni sforzo per trovare un nuovo custode entro due mesi dall'effettiva cessazione delle funzioni del precedente custode. Gli Amministratori possono revocare la nomina del custode, ma non potranno rimuoverlo fino alla nomina di un altro custode che agisca al posto del primo.

ARTICOLO 28: Scioglimento della Società

La Società potrà essere sciolta in qualsiasi momento per mezzo di una deliberazione assembleare per la quale vigono i quorum costitutivi e deliberativi indicati all'Articolo 30 del presente atto.

Ogni qualvolta il capitale scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo indicato all'Articolo 5 del presente atto, il Consiglio di Amministrazione porrà la questione dello scioglimento all'assemblea generale. L'assemblea generale per la quale non sono previsti quorum, delibererà a maggioranza semplice dei voti delle azioni rappresentate all'assemblea.

La questione dello scioglimento della Società sarà inoltre portata all'attenzione dell'assemblea generale ogni qualvolta il capitale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo indicato all'Articolo 5 del presente atto; in tale evento, l'assemblea generale sarà tenuta senza alcun quorum e lo scioglimento potrà essere deliberato da azionisti che rappresentano un quarto dei voti delle azioni rappresentate all'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in modo tale da essere tenuta entro quaranta giorni dall'accertamento che il patrimonio netto della Società è sceso al di sotto, a seconda dei casi, dei due terzi o di un quarto del minimo legale.

ARTICOLO 29: Liquidazione

La liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori, che potranno essere persone fisiche od entità legali, nominate dall'assemblea generale degli azionisti, che determinerà i loro poteri ed il loro compenso.

ARTICOLO 30: Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato di volta in volta dall'assemblea generale dei soci, nel rispetto dei requisiti di quorum e di voto prescritti dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche.

ARTICOLO 31: Dichiarazione

Le parole usate al genere maschile comprenderanno anche il femminile e le parole che indichino persone od azionisti comprenderanno società di capitali e di persone, associazioni ed ogni altro gruppo organizzato di persone, con o senza personalità giuridica.

ARTICOLO 32: Legge Applicabile

Tutte le materie non regolate dal presente Statuto saranno regolate in conformità alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali ed alla Legge del 2002, così come tali leggi siano state o potranno essere di volta in volta modificate.

SEGUE LA TRADUZIONE FRANCESE

[omissis]